

ODCEC PERUGIA – 31 marzo 2017

VOLUNTARY DISCLOSURE 2.0: problematiche, convenienze e aspetti operativi

* * *

- # novità, anche operative, della procedura
- # calcolo delle sanzioni
- # criticità da considerare



Francesco M. Renne

consigliere, Odcec Varese

faculty member, fondazione CUOA, Vicenza

*ragioniere commercialista, Studio associato Renne & Partners, Varese e Milano
columnist, The Fielder / Noise from Amerika / PRESS magazine*

(ancora, di nuovo) una premessa..

VD: un primo inquadramento / 1

A hierarchical diagram showing the complexity of VD. The root node is "VD: un primo inquadramento / 1". It branches into three main points: "le tre maggiori complessità nell'approccio:", "(i) non è una norma 'solo' fiscale", "(ii) non è una norma 'solo' italiana", and "(iii) non è una norma già 'definitiva' nel suo assetto". The third point is highlighted in yellow.

le **tre** maggiori **complessità** nell'approccio:

(i) **non** è una norma "**solo**" **fiscale**

(ii) **non** è una norma "**solo**" **italiana**

(iii) **non** è una norma già "**definitiva**" nel suo assetto

VD: un primo inquadramento / 2

logica **diversa** dai “condoni”

logica **diversa** dagli “scudi”

“**comportamenti**” vs “**capitali**”

“**qualificazione**” dei “**comportamenti**” (anche quelli **futuri**)

VD: perché “ancora ora”?

maggior **cooperazione** a livello **internazionale**

anche **a seguito della crisi**, esigenze “interne”
di paesi con maggior “peso” economico

adesione di molti paesi al **CRS** (common reporting standard OCSE)
sugli **scambi automatici delle informazioni fiscali** tra Stati

precedenti esterni all’Italia (US Tax program CH/USA,
FATCA, accordi bilaterali, nuove regole europee)

clima politico “interno” e teoria della **good citizenships**

***CRS**
(Common Reporting
Standard OCSE)
e
scambi automatici
delle **informazioni fiscali**
(correlazioni FATCA)

paesi earliest adopters
(tra cui anche
Svizzera, Liechtenstein,
San Marino, Principato di Monaco,
Lussemburgo, Cayman,
Singapore, Hong Kong)
hanno
firmato nel 2014
altri ancora,
successivamente

dal 2017/2018
(**dati anno precedente**)
scambio automatico di
flussi e consistenze
patrimoniali **E** possibilità
di “**domande raggruppate**”
oltre che di “**rogatorie**”
mirate (**rese più agevoli**)

NB:
attivazione **retroattiva**
negli accordi bilaterali
(problema della **decorrenza?**)
e “**anagrafe europea**”
più “**nuova Direttiva**”
antiriciclaggio

VD 2.0..

VD 2.0: cos'è?

di fatto è una sorta di **ravvedimento operoso "straordinario"** applicabile anche a casistiche "interne" (riapertura allargata)

in ordine (i) alle imposte eventualmente evase che hanno dato **genesi** ai capitali investiti all'estero

in ordine (ii) alle imposte evase sulle **rendite** (finanziarie e non) realizzate nel periodo

e in ordine (iii) alla mancata predisposizione dell'**RW** in dichiarazione dei redditi

che consente una **riduzione delle sanzioni tributarie** e la **disapplicazione** di alcune ipotesi di reato in sede penale

VD 2.0: come funziona?

fase di **raccolta** elementi, **dati** e documentazione

dichiarazione telematica tramite professionista abilitato

invio documentazione e relazione illustrativa all'**AdE**

autoliquidazione e pagamento spontaneo o
acquiescenza o **fase di contraddittorio** e **successiva adesione**

eventuale emissione **accertamento** liquidazione imposte

calcoli / quadro generale

genesi: imposte + sanzioni ridotte

reinvestimento: imposte + sanzioni ridotte

RW: sanzioni ridotte

genesis* / 1

(* aliquote in vigore per ciascun periodo di riferimento)

Irpef + addizionali (+ Irap ove applicabile)

Ires + Irap

IVA (ove applicabile)

genesi* / 2

(* sanzioni in vigore per ciascun periodo di riferimento; esempio riferito a IIDD;
IVA e IRAP stessa sanzione base)

infedele, minimo edittale:

100% Italia, 133% Estero, 200% black list

omessa, minimo edittale:

120% Italia, 160% Estero, 240% black list

riduzioni (vedi passaggi successivi)

reinvestimento* / 1

(* immobiliare o finanziario)

se affitti: Irpef + addizionali

(medesime “regole applicative” affitti “interni”; no cedolare secca;
si regole “catastali” per analogia)

se cessioni immobiliari: Irpef + addizionali

(medesime “regole applicative” cessioni “interne”; tassazione se speculativa;
no se per successione; no se > 5 anni)

se rendite finanziarie: equivalente delle
imposte sostitutive o metodo forfait

reinvestimento* / 2

(* rendite finanziarie)

metodo forfait:

presunzione 5% annua al 27% = 1,35% annuo

metodo analitico:

tassazione ad aliquota “interna”;
suddivisione fra interessi, dividendi e plusvalenze

(12,5 / 27 storico; 20 <ora 26>;

Irpef sul 49,72% se qualificato / Irpef sul 100% se black list)

NB

distinzione fra qualificate e non qualificate;
dubbi compensazione minusvalenze e recupero imposte all'estero;
metodo LIFO; problematica “valute” e “altri” strumenti finanziari

reinvestimento* / 3

(* sanzioni in vigore per ciascun periodo di riferimento)

infedele, minimo editale:

100% Italia, 133% Estero, 200% black list

omessa, minimo editale:

120% Italia, 160% Estero, 240% black list

riduzioni (vedi passaggi successivi)

NB. rilevanza per superamento soglie penali?

RW* / 1

(* medesime regole compilazione annuale; applicazione principio del “favor rei”)

“white list”: **3% minimo edittale ridotto ad 1/2**
(sanzione ordinaria attuale da 3 a 15%)

“black list” **con “condizioni”**: **equiparato “white”**
(accordo bilaterale, autorizzazione ad accedere alle informazioni, rimpatrio)

“black list” **senza “condizioni”**: **6% ridotto di 1/4**
(sanzione ordinaria attuale da 6 a 30%)

sintesi delle principali novità:

- **Termini: 31 luglio**, istanza; **30 settembre**, relazione e documentazione
- **Format** relazione e modello **modificato** in parte (per allineamento normativo)
- Adesione “rovescia”, in **deroga** al principio “all in”
- **Estensione periodi** 2014 e 2015 (riferimento 30 settembre 2016) ed esonero RW 2016 e frazione 2017
- **Remissione in termini RW** 2014 e 2015 pr VD1 senza sanzioni (60 gg. – già scaduti)
- Autoliquidazione “**necessaria**” e **facoltà** “pagamento spontaneo”
- **Diversa applicazione** riduzione **sanzioni** e maggiorazioni se “insufficiente versamento” (*)
- **Obbligo notifiche** via **PEC**
- **Introduzione reato** di “**emersione fraudolenta**”
- **Liste selettive** soggetti AIRE

(*)

alternative:

A

- In assenza di “pagamento spontaneo”, le sanzioni per “violazioni sostanziali” vengono inasprite: “prima” riduzione del 15% (**85%** del minimo edittale **invece che del 75%**)
- In assenza di “pagamento spontaneo”, le sanzioni RW vengono inasprite: riduzione del 40% (**60%** del minimo edittale **invece che del 50%**) se “white” o casistiche equiparate; riduzione del 15% (**85%** del minimo edittale **invece che del 75%**) negli altri casi
- In assenza di “pagamento spontaneo”, il termine per la liquidazione da parte dell’AdE è il **31.12 a titolo definitivo** (salvo omissioni del principio di “all in” nell’istanza)

B

- In caso di “pagamento spontaneo”, entrambe le tipologie di sanzioni **restano** quelle della VD1
- In caso di “pagamento spontaneo”, se fosse verificato “**insufficiente versamento**”, vi sarà una maggiorazione dal 3 al 10 secondo casistiche specifiche (**)
- In caso di “pagamento spontaneo” valgono **tempi di accertamento** e riliquidazione eventuale **più lunghi**

(**)

maggiorazioni per insufficiente versamento:

- **Maggiorazione base sempre applicabile: 3%**
- **Maggiorazione per imposte sostitutive e per le sanzioni (RW comprese), SE “insufficienza” superiore all’1/10 delle somme effettivamente da versare: 10%**
- **Maggiorazione per tutti gli altri casi, SE “insufficienza” superiore a 3/10 delle somme effettivamente da versare: 10%**
- **Verifica del cumulo giuridico (difficile applicazione)**
- **Conteggio degli interessi secondo prassi**

riallineamento elementi connessi:

- **Cause ostative**
- Nuovo reato “**indebito utilizzo**” procedura
- **Riflessi penali**
- **Finestra temporale anni d'imposta**

particolarità / 1

PRINCIPIO “ALL IN”

CONTRIBUTI

IVIE + IVAFE

**CLIENTE NON COMPLIANT = RISCHIO
CONCORSO AUTORICICLAGGIO**

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE/1

TERMINI ACCERTABILITA' SUCCESSIONE: 3 anni per la liquidazione d'ufficio + 2 in caso di errori dello stesso; 5 anni per l'omessa registrazione

TERMINI ACCERTABILITA' DONAZIONE: 2 anni in caso di errore dell'ufficio; 5 anni in caso di omessa registrazione

SE disponente residente = tutto il suo patrimonio anche estero;

SE beneficiario italiano = tutto ciò che riceve anche se estero

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE/2

DONAZIONI DIRETTE O INDIRETTE FORMATESI ALL'ESTERO

LIBERALITA' INDIRETTE, 2 CONDIZIONI PER L'ACCERTABILITA': 1. DA DICHIARAZIONI RESE DALL'INTERESSATO IN PROCEDIMENTI ACCERTATIVI; 2. SUPERAMENTO DELLA FRANCHIGIA

FUTURE MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONI

questioni (già) aperte / 1

documentazione (tempi/costi)

cointestazioni, deleghe, procure, **uso** effettivo **firma**

interposizioni fittizie e esteroinvestizioni

responsabilità dichiarazioni / documentazioni
e principio di completezza e veridicità

questioni (già) aperte / 2

apporti contanti

prelievi contanti, **plausibilità** e presunzioni di reddito

cassette sicurezza e **onere prova**

comportamenti da evitare (prelevamenti contanti, trasferimenti in paesi non cooperativi, intestazioni fittizie)

questioni (già) aperte / 3

valutazioni asset e territorialità

strumenti **hedge**, side poket, notes e BG,
polizze esterovestite, derivati, **valute**

opere d'arte, gioielli, **oro** e monete

contante "interno"

questioni (già) aperte / 4


SOS, mandato professionale, reati coperti e non

qualificazione del reato, qualificazione del reddito

relazione illustrativa: plausibilità, rischio whistleblower

relazione illustrativa: allegati, prospetti e tempistica

i temi:



voluntary disclosure



obblighi,
limiti,
adempimenti

attestazioni

mandato professionale + procura rappresentanza
dichiarazione sostitutiva di completezza e veridicità
(valutazione del principio di "all in")

waiver

controfirmati dagli intermediari esteri
(waiver rovesciati chiesti al cliente)

calcoli

la responsabilità resta al cliente
l'elaborazione è posta a carico dell'AdE
(rischio differenze valutazioni IN e OUTPUT finale)
obbligo di diligenza e questioni legate al "mancato consiglio"


concorso

nell'operatività antecedente
nella falsità in attestazioni o documentale
nel "consiglio" alternative



responsabilità
(del professionista)

responsabilità
(del cliente)



operazioni sospette

- # indicatori di anomalia
- # valutazioni specifiche
- # risk approach

definizione riciclaggio

- # ratio di prevenzione
- # non completa simmetria
- # condizione reato presupposto
- # esteso a reati tributari

la normativa “antiriciclaggio” oggi..

- è profondamente innovata (e varierà ulteriormente con la IV direttiva) anche per effetto dell’ultima introduzione del reato di autoriciclaggio
- non si sono ancora compiutamente compresi i suoi effetti di sistema
- ha visto progressivamente un “allargamento” dell’oggetto della norma, un “allargamento” dei soggetti coinvolti, un “abbassamento” delle soglie di riferimento
- determina maggiori esigenze di compliance (i) per i soggetti economici, anche per effetto del suo inserimento nella “responsabilità penale d’impresa”, per (ii) gli attori del sistema finanziario e per (iii) il mondo delle professioni
- si correla con le norme di deroga al “segreto bancario” di natura fiscale (anche internazionale) e con le norme di tutela del risparmio

le previsioni, in sintesi (1)..

- **sostituzione** e/o **trasferimento** di denaro, beni o altre utilità **provenienti** da “attività criminosa”
- compimento, in relazione ad essi, di altre operazioni, in modo da **ostacolare l'identificazione della** loro **provenienza delittuosa**
- **impiego** di denaro, beni o utilità **di provenienza illecita** per i punti precedenti

le previsioni, in sintesi (2)..

se, essendo a conoscenza della provenienza da attività criminosa o da partecipazione a tale attività, vi è..

- sostituzione e/o **trasferimento** dei beni
- occultamento e/o **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, **proprietà**, diritti sui (dei) beni
- acquisto, detenzione, **utilizzo** dei beni
- partecipazione, associazione, **tentativo**, agevolazione, **consiglio** ad uno degli atti precedenti


un tentativo di classificazione GAFI (FATF) ..

- “**placement**” – collocamento dei fondi illeciti nel sistema economico
- “**layering**” – sistemazione dei fondi
- “**integration**” – momento di perfezionamento del riciclaggio con l'utilizzo lecito


quindi..

- “**know your client**” – prevenzione: conoscere per evitare..

PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
- denaro, beni o altre utilità economiche
provenienti da attività criminose -



RICICLAGGIO



ATTIVITÀ LECITE

Art. 648-bis.

Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. ⁽¹⁾

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. ⁽¹⁾

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1

Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

D.Lgs. n. 231/2007
(modificato dal D.Lgs. n. 151/2009)

- Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell' utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Unico riferimento legislativo in tema di antiriciclaggio
- Estensione e specificazione degli obblighi "antiriciclaggio" previsti dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 (e per i professionisti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
- Specifica definizione di riciclaggio

obbligo di “astensione”:

se non rispettati gli obblighi di comunicazione delle informazioni per “adeguata verifica”

se fondato “sospetto”, per consentire l’eventuale esercizio del potere sospensivo (48 ore) dell’UIF

si esegue lo stesso se sussiste obbligo di disporre l’operazione o in caso di esigenze di indagini, previa immediata successiva segnalazione

quindi, Voluntary Disclosure e SOS:

NULLA in VD

circolare MEF 9.1.2015

FAQ dipartimento Tesoro

problemi applicativi



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V - PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Immente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Roma, 9 gennaio 2015

OGGETTO: Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014) – Collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero.

estratto:

L'approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge in oggetto, resta pertanto immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

MEF – dipartimento del Tesoro – prevenzione reati finanziari – FAQ


Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero (ovvero l'assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell'esonero di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?


L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L'esonero di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.


Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell'incarico al professionista, il rapporto tra quest'ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di "cliente" contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale *"..., i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico"*. Nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

possibili soluzioni?

- # segnalazione per default
- # ex art. 12 secondo comma
- # disapplicazione per ipotesi
“coperte” da VD









ESENZIONE LEGATA AL DIRITTO ALLA DIFESA (art. 12, co. 2)


gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai **professionisti** per le informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso:

- nel corso dell' **esame della posizione giuridica** del cliente o
- dell' espletamento dei compiti di **difesa o di rappresentanza** del medesimo **in un procedimento giudiziario** o in relazione a tale procedimento

compresa la consulenza sull' eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso







comportamento **OBBLIGATO** (ad oggi):

si SOS

con **analisi caso** per caso

perimetro ordinario

timing

divieto di informativa

sanzioni

la “segnalazione”..

- se certezza, anche se non giuridicamente dimostrata, quindi “presunta”
- se motivi ragionevoli per sospettare
- se semplice sospetto purchè in buona fede
- non obbliga ad un giudizio, non è un giudizio
- operazioni che siano in corso, siano state compiute, siano state tentate
- “indici” di anomalia

indici di anomalia:

anomalie “cliente”

anomalie “operazioni”

anomalie “strumenti di pagamento”

anomalie “strumenti finanziari e/o assicurativi”

anomalie in tema di “terrorismo”

anomalie “cliente”:

**rifiuto, falsità o irregolarità
nelle informazioni richieste**

**comportamento inusuale e
difforme dalla normale clientela**

**utilizzo contanti per importi significativi e/o
modalità inusuali essendo sottoposto
a misure di carattere penali**

**residenza o rapporti con paesi / territori
“a rischio”, in assenza di plausibili ragioni**

anomalie “operazioni”:

configurazione illogica o finanziariamente svantaggiosa per il cliente

operazioni inusuali rispetto alla prassi corretta di mercato

operazioni non coerenti con attività esercitata e/o profilo economico, patrimoniale e finanziario

frequenza rapporti “da/con/per conto di” terzi non giustificabili in via economica o personale

anomalie “strumenti di pagamento”:

utilizzo ripetuto e ingiustificato di contanti

**ricorso a tecniche di frazionamento e/o
dissimulazione di collegamenti ad altre operazioni**

**utilizzo strumenti di pagamento non coerente
per frequenza e/o rilevanza economica
del cliente e/o dell'esercente**

**utilizzo “money transfer” incoerente e non
giustificato per frequenza e/o
condizioni economiche e finanziarie**

anomalie “strumenti finanziari e assicurativi” / 1:

utilizzo strumenti finanziari non coerenti con profilo economico, patrimoniale e finanziario

ricorso ingiustificato a pratiche di intestazioni a favore di terzi e/o di intervento di terzi

utilizzo frequente e/o di rilevante dimensione di strumenti non dematerializzati, soprattutto se al portatore

utilizzo polizze vita e/o a capitalizzazione incoerente con il profilo del cliente

anomalie “strumenti finanziari e assicurativi” / 2:

**utilizzo polizze vita e/o a capitalizzazione
in nome e/o a favore di terzi**

**pagamenti di premi di rilevante dimensione
con modalità inusuali o illogiche**

**riscatto polizze e/o rapporti finanziari
con modalità inusuali o illogiche**

anomalie in tema di “terrorismo”:

```
graph TD; A[anomalie in tema di "terrorismo":] --- B[riconducibilità a forme di finanziamento diretto]; A --- C[inusualità di trasferimento fondi, per frequenza e dimensione, a favore di organizzazioni no profit legate al sostegno del terrorismo];
```

riconducibilità a forme di finanziamento diretto

inusualità di trasferimento fondi, per frequenza e dimensione, a favore di organizzazioni no profit legate al sostegno del terrorismo

TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE (art. 41, co. 4)

Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione:

- appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto
- senza ritardo
- «ove possibile prima di eseguire l'operazione»
- NB. vige il divieto di informativa

L'efficacia preventiva della segnalazione è direttamente correlata alla tempestività e alla diligente condotta del professionista

alcune (ulteriori) riflessioni

estensione del perimetro reati post
autoriciclaggio (e impatto su SOS a regime)

presidio di legalità (necessario) e aspetti
deontologici

valutazioni di convenienza e correlazioni con
le fattispecie di “concorso” (cautele)

(alcune) precauzioni per l’uso (casistiche
contanti, prelievi, interposizione

fittizia)

(ancora, di nuovo) precisazioni operative..

redditi finanziari da reinvestimento (metodo analitico):

rinvio: capital gain, regime dichiarativo

regole:

- # distinzione per tipologie (dividendi, interessi, plusvalenze)
- # distinzione per masse (qualificate, non qualificate)
- # distinzione per singolo item finanziario (non per banca)
- # metodo LIFO annuale
- # aliquote sostitutive annualmente in vigore (salvo eccezioni)
- # giacenze valutarie, limiti cumulo per valuta (non per banca)

problemi aperti:

- ## strumenti deferred tax IF no “simulazione”
- ## analisi prodotti strutturati e/o illiquidi
- ## compensazione minus
- ## recupero imposte estere
- ## recupero euroritenuta

accortezze:

- ### statement bancari non sufficienti, occorrono le “contabili”
- ### calcoli con principio di “double check”

VS.

IF risparmio gestito

regole:

- # distinzione per masse (qualificate, non qualificate)
- # metodo costo medio ponderato
- # aliquote sostitutive annualmente in vigore

problemi aperti:

- ## trattamento interessi c/c
- ## cumulo o distinzione per banca

accortezze:

- ### statement bancari riepilogativi non sempre coincidenti

NB: valutazioni IVAFE; applicazione RW “per giorni” (con problemi applicativi)

redditi finanziari da reinvestimento (metodo forfait):

rinvio: presunzione redditività ex RW

regole:

- # solo se giacenza media di periodo non superiore a 2 mio/eur
- # rendimento presunto del 5% sui saldi complessivi annuali
- # applicazione del 27% a titolo sostitutivo

ma:

problemi aperti:

- ## “di periodo”: annuale o “periodo VD”
- ## giacenze con valori “fiscali” (RW)
- ## “montante” a valori “puntuali”
- ## RW con valori “in uscita” IVAFE
- ## cointestazioni proquota ma “valore”
“unico” (con problemi applicativi)

NB: applicazione RW “per giorni” (con problemi applicativi)

attenzioni particolari:

VD “domestica”

VD “societaria”

“dove” obbligo whistleblowing e destinazione somme?

“dove” inteso anche come “parità di trattamento di fronte a soggetti verificatori diversi fra loro”?

tipologia di casistiche:

esterovestizione

illecita detenzione
attività all'estero

autoriciclaggio


rinvio CFC e
interposizione fittizia

in origine: reato continuato
(cessa solo al cessare della
condotta illecita)

scatta ad ogni successivo
reinvestimento/reimpiego
(compreso nel "perimetro"
della norma)

problemi interpretativi
nei casi dubbi

casi di interposizione fittizia:



a. no deferred tax if "riqualificazione"
b. si deferred tax se "tenuta" o "fondo di polizza"

società e soci: qualificazione come dividendo

genesì

società di capitali

IRES + sanzioni ex VD
IRAP + sanzioni ex VD

TOTALE TAX * + TOTALE sanzioni ex VD

* recuperabile dal socio, riqualificazione "ora per allora"

CIASCUN SOCIO

capitale all'estero

(-) TOTALE TAX (no sanzioni) ex società

(=) DIVIDENDO

(tassazione sostitutiva + sanzioni ex VD se partecipazione non qualificata;
tassazione maggiorata o % IRPEF sul 49,72% + sanzioni ex VD se
partecipazione qualificata)

(if riversamento alla società)

oltre a

IVA (ove applicabile) + sanzioni ex VD

(principio del "cumulo" o dello "scorporo"?;
plausibilità della proporzione alla territorialità dichiarata?;
irrecuperabilità in capo al socio)

società e soci: qualificazione come compenso

genesì



società di capitali

> ricavi
e
> costi per compensi
Quindi:
no IRES
si IRAP
(+ sanzioni ex VD)

PERSONA FISICA

capitale all'estero

(=) COMPENSO

(assoggettato a % IRPEF + sanzioni ex VD; problema se non proporzionalità o soci di minoranza)

(dubbi effetti collaterali)

oltre a

IVA (ove applicabile) + sanzioni ex VD

(principio del "cumulo" o dello "scorporo"?;
plausibilità della proporzione alla territorialità dichiarata?;
irrecuperabilità in capo al socio)

(ancora, di nuovo) una conclusione (forse)..

i punti su cui riflettere:

aderire alla *voluntary disclosure*?

la questione del reato di *autoriciclaggio*

la questione delle *nuove aliquote* sulle rendite

la questione del *bail in* e del rischio *controparte/paese*

trade off valutativi:

costo dell'ufficializzazione da confrontare con

costo (e rischio) delle alternative

comportamenti successivi e norme fiscali future

utilizzabilità delle somme versus costo ufficializzazione

**applicazione degli automatismi
negli scambi di informazione tra Stati**

VD: farla?

si, ove non vi siano cause ostative (o antieconomicità)

si, ove vi sia avversione al rischio (di controlli o di rilevanza penale) ovvero questioni reputazionali

si, nel presupposto di “comportamenti” compliant alle normative in futuro

si, ove vi sia l’aspettativa di “libero” utilizzo dei capitali

..**grazie** per l'attenzione..

www.cuoa.it - www.olm-cuoa.it
www.studiorenne.com
public profile on [LinkedIn.com](https://www.linkedin.com)